

INVIO:

- Posta Ordinaria
- Corriere
- Raccomandata
- Fax
- A Mano

PROT.: N° 12424

DATA: 27/05/2010

Provvedimento Dirigenziale

SOGGETTO PROPONENTE:

Società: Fornaci Scanu S.p.A.
Attività: impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, codice IPPC 3.5
Stabilimenti Via Marconi, 79 09036 Guspini (VS).
Sede legale Via Marconi, 79 09036 Guspini (VS).
Gestore Giuseppe Scanu

AUTORITÀ COMPETENTE:

Ente: Provincia del Medio Campidano
Area: Tecnica Settore: Ambiente
Dirigente: Ing. Pierandrea Bandinu
Servizio: Servizio Gestione Rifiuti, Sanzioni – Controllo e Vigilanza Ambientale
Ufficio: A.I.A. – I.P.P.C.
Responsabile: Dr. Carlo Garau
R.U.P. Dr. Carlo Garau
Tel. 070 9356453
Email cgarau@provincia.mediocampidano.it
Referente Dr. Sandro Ziantoni
Tel. 070 9356457
Email sziantoni@provincia.mediocampidano.it



OGGETTO

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

d.lgs. 18.02.05 n. 59 – l.r. 11.05.2006 n. 4

VISTO

- La Direttiva 96/61/CE sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- L'art. 107, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

- Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE," che prevede il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti soggetti alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con attività ricomprese nell'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- la legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 22 commi 3 – 8, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle AIA;
- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n.6 relativa a "istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";
- la legge regionale 12 giugno 2006, n.9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- le linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e la relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- la convenzione stipulata in data 9 maggio 2007 fra l'ARPAS, le provincie sarde e la Regione Sardegna;
- il calendario per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti IPPC di cui alla Determinazione del direttore del servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, n. 17077/479 del 28 maggio 2007;
- le "linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per la categoria 3.5.: impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 Kg/m³", allegate al Decreto 29 gennaio 2007 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2007 n. 125 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 372/99 e dell'art. 4 del D.Lgs. 59/05;
- la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Decreto Ministero Ambiente 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2008, n. 69/25 "Disciplina regionale degli scarichi", pubblicata sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n.6 del 19 febbraio 2009;

PRESO ATTO CHE

- in data 4 luglio 2007, viene presentata, nei termini previsti dal calendario, la domanda di autorizzazione integrata ambientale dal sig. Giuseppe Scanu in qualità di gestore per l'esercizio dell'attività IPPC "impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 Kg/m³ – (punto 3.5) – all. I al d.lgs. 59/05", ubicato nel Comune di Guspini, via Marconi, 79 con medesima sede legale;
- dell'iter istruttorio, tenuto agli atti della Provincia;

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

TIPO DOCUMENTO : Provvedimento Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.:

AIA 06/2010



- in data 26/05/2010 prot. n. 12225 il gestore dell'impianto trasmette copia della ricevuta di avvenuto versamento a saldo degli oneri di istruttoria;
- non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dal richiamato p.to 12.2 delle linee guida regionali in materia di AIA;
- l'impianto in argomento non risulta in possesso di certificazione ambientale;
- il Sindaco del Comune di Guspini non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

RICHIAMATI

- in particolare, gli articoli del D. Lgs. n. 59/05 che disciplina tra l'altro, le condizioni per il rilascio dell'AIA ed in particolare l'art. 3 "Principi generali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", l'art. 4 "individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD)", l'art. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e l'art. 7 "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

DETERMINA

ART. 1 AUTORIZZAZIONE AIA

Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito AIA), al sig. Giuseppe Scanu, in qualità di responsabile legale della ditta "Fornaci Scanu S.p.A.", con sede legale ed impianto in via Marconi n. 79, nel comune di Guspini (VS), per l'esercizio dell'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, di cui al p.to 3.5 dell'all. I del d. lgs. 59/2005.

ART. 2 CONDIZIONI

Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento, nonché al rispetto delle disposizioni riportate nelle norme e regolamenti elencati in premessa.

ART. 3 ASSETTO IMPIANTISTICO

La presente AIA è riferita all'impianto complessivo costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche strettamente interconnesse:

Stoccaggio argille "materia prima"

La materia prima utilizzata è l'argilla (circa 120.000 t/a) Il ciclo inizia con "la maturazione della argilla". I cumuli di argille vengono stoccati all'aperto e opportunamente umidificati per circa 6 mesi, prima di essere inviati a frantumazione.

Frantumazione

L'argilla umidificata viene inviata con l'utilizzo di una pala gommata per 16 ore/gg e per 5 gg/settimana. al mulino ad impatto per frantumazione.

Dosaggio Argille – Fanghi

La fase del processo produttivo prosegue con la miscelazione di questa materia prima ridotta in pezzatura con il "secondo materiale" i fanghi di potabilizzazione degli acquedotti pubblici in quantità fino al 5% in peso della miscela. Questa fase viene effettuata in circa 16 ore/giorno per 5 giorni/settimana. La miscela argilla-fanghi diventa quindi la materia principale con cui vengono prodotti i mattoni.

Omogeneizzazione e trafila

Dopo una prima fase di umidificazione ed omogeneizzazione, previa aggiunta di additivi, la miscela è pronta per essere estrusa e tagliata alla misura appropriata per il prodotto finale desiderato.

Essiccazione e cottura

Il prodotto "verde" così ottenuto viene poi inviato all'impianto di essiccazione dove rimane ad asciugare per un tempo variabile da 24 a circa 36 ore tramite l'immissione di aria calda a 80 °C proveniente sia dal sistema di raffreddamento dei forni che dalla produzione tramite generatori di aria calda alimentati ad olio combustibile; segue il ciclo di cottura in opportuno forno alimentato da olio combustibile, variando da 24 a 48 ore, per un totale di prodotto finale di circa 280 tonnellate al giorno. Il forno a tunnel ha tre zone ben distinte, preriscaldamento, cottura e raffreddamento.

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

Infine il prodotto viene venduto, previo imballaggio e stoccaggio nei piazzali dello stabilimento. La produzione annua di prodotto cotto è di circa 80.000 tonnellate.

Di seguito si riporta lo schema a blocchi delle fasi di produzione con l'indicazione di tutte le materie prime in input ed output per ciascuna fase produttiva:

1- ESCAVO , TRASPORTO e STOCCAGGIO ARGILLA
2- MISCELAZIONE E FRANTUMAZIONE ARGILLA
3- DOSAGGIO ARGILLE E FANGHI
4- MACINAZIONE E MISCELAZIONE
5- IMPASTO E TRAFILA
6- ESSICAZIONE
7- COTTURA
8- SCARICO COTTO, IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO
9- TRASPORTO

Di seguito si riportano i flussi di input (consumi di risorse e materiali) necessari per la realizzazione dei prodotti e i flussi di output (emissioni inquinanti) derivanti dalle lavorazioni ed attività richieste dal processo che il gestore ha evidenziato:

fasi	INPUT	In funzione del processo produttivo	OUTPUT
1	Gasolio	Escavazione, Trasporto e Stoccaggio argille	Argilla escavata, Rumore, Emissioni diffuse
2	Gasoli Energia elettrica Acqua	Miscelazione e Frantumazione	Argilla prelaborata Rumore, Emissioni diffuse
3	Gasoli Fanghi di potabilizzazione Energia elettrica Acqua	Dosaggio Argille e fanghi	Argilla prelaborata Rumore, Emissioni diffuse
4	Energia elettrica Acqua	Macinazione e miscelazione	Argilla prelaborata Rumore
5	Oli Combustibile D. Energia elettrica Acqua	Trafila	Laterizio verde Rumore, Emissioni convogliate
6	Oli Combustibile D. Energia elettrica Calore recupero forno	Essicazione	Laterizio Essiccato Rumore, Emissioni convogliate
7	Energia elettrica Oli Combustibile D.	Cottura	Laterizio cotto Rumore, Emissioni convogliate
8	Energia elettrica Acqua	Scarico e imballo	Laterizio imballato Rumore, Emissioni convogliate, Rifiuti
9	Gasolio	Stoccaggio prodotto finito	Stoccaggio a piazzale Emissioni diffuse (Gas scarico)
10	Gasolio	Trasporto	Emissioni diffuse (Gas scarico)
11	Acqua	Servizi	Acque domestiche

ART. 4 QUADRO PRESCRITTIVO

Pur considerando che tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale e regionale, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nel presente documento, l'autorizzazione integrata

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

TIPO DOCUMENTO : Provvedimento Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N. : AIA 06/2010

ambientale viene rilasciata alla ditta Fornaci Scanu S.p.A. relativamente allo stabilimento sito nel comune di Guspini a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto di seguito.

1) MATERIE PRIME

Le materie prime in ingresso al complesso IPPC sono costituite fondamentalmente dall'argilla e dai fanghi di chiarificazione degli impianti di potabilizzazione. Il quadro complessivo delle materie prime in ingresso nell'impianto IPPC sono di seguito elencate:

Materie prime	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Consumo (anno 2006)
Argilla	Solido	Cumulo sul terreno	119.601 t/anno
Fanghi (autorizzato)	Solido	Vasca di contenimento C.S.	8.500 t/anno
Acqua	Liquido	Rete e falda	12.200 mc/anno
Polistirene espansibile	Solido	Silos	24 t/anno
Olio Combustibile BTZ	Liquido	serbatoi esterni, Serbatoio interrato	3.829 t/anno
Gasolio	Liquido	Serbatoio interrato	N.R.
Energia Elettrica	7.457 MWh
Olio lubrificante	Liquido	Fusti da 200 l	5000 l/anno
Grasso	Solido	Cartucce	N.R. kg/anno

ARGILLA

- Deve essere predisposto apposito registro dove sia riportata la quantità giornaliera e la provenienza dell'argilla in ingresso allo stabilimento, le registrazioni devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Organi preposti al controllo per almeno 5 anni;
- deve essere riportato, nella relazione annuale, la quantità di argilla utilizzata nell'arco dell'anno;
- il gestore deve effettuare "annualmente per ogni cava" la caratterizzazione dell'argilla, per i seguenti parametri: ph, Umidità, Residuo a 600°C, Granulometria (% argilla, sabbia e limo), SiO₂, Al₂O₃, C, F, S, CaO, MgO, Cloruri come HCl e metalli pesanti (As, Cd, Co, Cr tot., Cr VI, Cu, Hg, Pb, V e Zn);
- per evitare i fenomeni delle polveri diffuse, i cumuli e le strade interne del sito devono essere costantemente tenute umide;

FANGHI DA IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE

- La messa in riserva e le quantità impiegate per il recupero dei rifiuti non pericolosi, devono rispettare le condizioni riportate negli art. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
- deve essere riportate, su apposito registro la quantità giornaliera dei fanghi all'ingresso dello stabilimento e la provenienza, le registrazioni devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Organi preposti al controllo per almeno 5 anni;
- devono essere riportate, nella relazione annuale, le quantità annuali di fanghi utilizzate;
- devono essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella suddetta autorizzazione;
- il gestore deve effettuare "semestralmente" la caratterizzazione chimica del rifiuto "fango di potabilizzazione" per i seguenti parametri: ph, Umidità, Residuo a 600°C, Granulometria (% argilla, sabbia e limo), C, F, Cloruri come HCl e metalli pesanti (Al, As, Cd, Co, Cr tot., Cr VI, Cu, Fe, Mn, Hg, Pb, V e Zn), il test di cessione ai sensi UNI10802 e la determinazione dei parametri e il rispetto dei limiti riportati nella tabella allegata al D.M. 186/2006.

RISORSE IDRICHE

- entro 90 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione deve essere :
 - realizzato uno studio dettagliato sulle caratteristiche della falda da cui si emunge l'acqua per lo stabilimento;

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

TIPO DOCUMENTO : Provvedimento Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.:

AIA 06/2010

- pianificata l'installazione di strumenti per la misura dei consumi d'acqua nel ciclo produttivo e dell'acqua prelevata dal pozzo di proprietà all'interno dello stabilimento;
- devono essere riportati, su apposito registro i consumi d'acqua nel ciclo produttivo, le registrazioni devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Organi preposti al controllo per almeno 5 anni;
- deve essere effettuato annualmente il campionamento e l'analisi dell'acqua del pozzo con la determinazione e i limiti dei parametri analitici riportati "all. 5 tab. 2- parte IV – titolo V del D.Lgs 152/2006";
- deve essere riportata, nella relazione annuale, la quantità annuale dell'approvvigionamento idrico;
- devono essere adottati sistemi idonei a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- Si fa presente che la denuncia a sanatoria di ricerca idrica effettuata ai sensi dell'art 10 del D. Lgs 275 del 1993 non sostituisce l'autorizzazione all'emungimento di acque sotterranee. Si prescrive pertanto di procedere con la richiesta di concessione all'utilizzo delle acque sotterranee.

RISORSE ENERGETICHE

- devono essere riportate, su apposito registro le quantità mensili, i dati relativi ai consumi energetici, termici ed elettrici;
- il gestore deve fornire una relazione tecnica annuale da trasmettere alla Provincia del Medio Campidano (in seguito Provincia) e all'ARPAS, sui consumi termici specifici, dell'essiccatore e del forno di cottura, e sui consumi elettrici per tonnellata di prodotto finito, esplicitando le modalità di calcolo;
- nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

2) ARIA

Risultano autorizzati n. 9 punti di emissione in atmosfera di tipo convogliato.

Il gestore ha fornito i seguenti dati relativi al flusso di massa orario e annuale (Kg/anno) di inquinanti presenti per ogni punto di emissione:

camino	Portata Nm ³ /h	O ₂ % fumi	inquinanti	Mg/Nm ³	Flusso di massa Kg/h	utilizzo	Flusso di massa Kg/anno
E1	15.993		Polveri	9	0.144	16 h x 221 gg/anno	509.18
E2	1712 t = 246 °C	15.5	Polveri	60	0.103	16 h x 221 gg/anno	364.21
			CO	< 50
			NO ₂	37	0.063		187.41
			SO ₂	122	0.209		739.02
E4	1384 t = 151 °C	13.5	Polveri	83	0.176	24 h x 130 gg/anno	175
			CO	< 50
			NO ₂	455.5	0.630		1965.6
			SO ₂	1420.6	1.966		6133.92
E5	1318 t = 180 °C	13.5	Polveri	36.9	0.049	24 h x 130 gg/anno	152.9
			CO	< 50
			NO ₂	454.8	0.599		1868.9
			SO ₂	1451.7	1.913		5968.6
E6	48185 t = 56 °C	17.7	Polveri	10	0.482	24 h x 365 gg/anno	4222.3
			Aldeidi	1.3	0.063		551.9

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

TIPO DOCUMENTO: Provvedimento Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.:

AIA 06/2010

PAG.6 DI 19

			Fenoli	< 0.01
			HCl	4.8	0.231	2023.6
			HF	0.2	0.01	23
			COV
			CO	< 50
			NO ₂	38	1.8310	19039.6
			SO ₂	24	1.1564	10121.3

periodicamente devono essere effettuati controlli e verifiche di efficienza dei sistemi di abbattimento polveri in fase di macinazione e di regolazione dei bruciatori, per cui si deve predisporre apposito registro al fine di annotare tutte le operazioni e gli interventi eseguiti;

- Al punto E6 di emissione non è applicato alcun sistema di abbattimento, dovranno comunque essere rispettati i limiti imposti dalla parte terza dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 al p.to 8 "forni per la cottura di prodotti ceramici a base di argilla".
- nel caso in cui i gas combusti abbiano contatto diretto con i materiali durante la fase di essiccazione, il gestore deve prevedere entro giugno 2011 i sistemi di abbattimento polveri, e il riferimento al tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dei camini con le sigle E4 e E5 (fase di essiccazione) pari al 17%.
- i limiti di emissione con l'impiego di combustibili tradizionali sono quelli riportati nell'Allegato 1 alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- le operazioni di manutenzione dei filtri devono essere riportate su apposito registro che va tenuto presso lo stabilimento e messo a disposizione degli Organi di controllo per almeno 5 anni;
- i condotti per le emissioni in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate e posizionate secondo le norme UNICHIM. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti di emissione devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
- il gestore, per quanto concerne la modellistica ed il confronto con gli standard di qualità ambientale (SQA), dovrà predisporre entro giugno del 2011 l'adozione degli opportuni interventi che garantiscano il soddisfacimento del criterio $CA < SQA$, per qualsivoglia ipotesi, dove CA rappresenta il contributo aggiuntivo delle sorgenti emissive dello stabilimento Fornaci Scanu a livello di inquinamento nell'area geografica interessata;
- per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose. I limiti imposti per l'emissione e il riferimento alla percentuale di O₂ sono riportati nell'allegato 1 alla parte V del D.Lg.vo 152/2006 e s.m.i..
- il gestore, all'interno del report di autocontrollo da inviare annualmente all'ARPAS, alla Provincia e al Comune di Guspini, deve includere una relazione riassuntiva dei parametri monitorati nel corso dell'anno solare precedente, contenente:
 - elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati;
 - le motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione;
 - le motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica, qualora non già precedentemente comunicate;
 - descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione della strumentazione
 - procedure attuate perché i sistemi di contenimento degli inquinanti siano mantenuti in continua efficienza;

Nella seguente tabella si riporta il monitoraggio e la periodicità con cui effettuare i campionamenti nei punti di emissione:

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

Camino	provenienza	O ₂ % di riferimento	Parametri da determinare	Periodicità
E1	Laminazione argilla		Temperatura, portata, Polveri	annuale
E2	Generatore di vapore BONO a olio diatermico	3%	Temperatura, portata, %CO ₂ , Polveri, CO, NO ₂ e SO ₂	annuale
E3	Caldaia BELLELI	3%	Temperatura, portata, %CO ₂ , Polveri, CO, NO ₂ e SO ₂	annuale
E4	Essiccatoio "BERNUI 1"	17%	Temperatura, portata, %CO ₂ , Polveri, CO, NO ₂ e SO ₂	annuale
E5	Essiccatoio "BERNUI 2"	17%	Temperatura, portata, %CO ₂ , Polveri, CO, NO ₂ e SO ₂	annuale
E6	Forno a tunnel	18%	Temperatura, portata, %CO ₂ , Polveri, Aldeidi, Fenoli, HCl, HF, COV, CO, NO ₂ e SO ₂	annuale
E7	Estrazione aria umida essiccatoio		Temperatura, portata, %CO ₂ , Polveri, CO, NO ₂ e SO ₂	annuale
E8	Esubero aria calda essiccatoio			
E9	Gruppo elettrog. generale			

Per quanto riguarda le polveri diffuse, entro 90 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento il gestore deve predisporre uno studio che caratterizzi tale fenomeno nell'ambiente di lavoro e nelle aree esterne. In particolare dovranno essere effettuate misurazioni quali-quantitative su: presenza PM10, polverosità diffusa prodotta dai cumuli d'argilla, dalle operazioni di sbancamento, movimentazione e stoccaggio dell'argilla all'aperto. Devono essere definite le procedure per il contenimento del fenomeno (bagnatura, barriere, ecc).

3) EMISSIONI REFLUI

Nell'area dello stabilimento sono presenti 3 scarichi di acque reflue e non sono presenti sistemi di trattamento acque

- SF1 e SF2- scarichi acque industriali (lo scolo dell'acqua dai pacchi di prodotti) e acque meteoriche: tramite griglie sui piazzali pavimentati e pozzetti di raccolta dei pluviali delle coperture, vengono convogliate alla condotta acque bianche che hanno come recettore un canale artificiale.
- SF3- Acque domestiche provenienti dai servizi igienici che hanno come recettore "la pubblica fognatura Comunale, gestita da Abbanoa S.p.A."

Di seguito il bilancio annuale dell'acqua dell' impianto IPPC :

FASI	Utilizzo	Ingresso mc	Uscita mc		
			Scarico		Evaporazion e
			Suolo	Recettori	
Prodotti Fasi 2, 3, 4, 5, 8	Umificazione della miscela d'argilla	7.000			7.000
	Bagnatura prodotto finito	5.000		5.000	
	Produzione di Vapore	1.000			1.000
Manutenzione	Lavaggio mezzi	50		50	
Riduzione Emissioni	Abbattimento polveri diffuse	4.000			4.000
Servizi	Acqua potabile uso domestico	1.400		1.400	

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

TIPO DOCUMENTO : Provvedimento Dirigenziale

VER.: AUTORIZZAZIONE N.: AIA 06/2010

Il gestore dovrà presentare entro 90 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione, alla Provincia e all'ARPAS, un dettagliato piano di adeguamento, comprensivo di cronoprogramma degli interventi di adeguamento di cui l'assetto impiantistico necessita relativamente alla realizzazione di un sistema a ciclo chiuso di recupero d'acqua di bagnatura e dell'acqua utilizzata per il lavaggio degli automezzi e dei mezzi meccanici. Il piano deve dare indicazioni anche in merito agli interventi finalizzati al trattamento delle acque di prima e seconda pioggia antecedentemente allo scarico sul corpo recettore.

4) RUMORE

Nello studio effettuato dal gestore nell'anno 2007, i valori misurati dei limiti di emissione acustica, lungo tutto il perimetro dello stabilimento, ai sensi del DPCM 14/11/1997, risultano conformi ai valori limite assoluti imposti sia in periodo diurno che notturno.

Il Comune di Guspini, sul cui territorio ricade l'insediamento della Fornaci Scanu S.p.A., ha approvato il piano di classificazione acustica con Delibera n. 8 del 08.04.2010. Tutte le verifiche dei livelli di rumorosità dovranno essere effettuate nel rispetto dei contenuti del Piano di Classificazione Acustica Comunale e dell'ultima Direttiva Regionale in materia di inquinamento acustico, in particolare:

- Devono essere riportate, su apposito registro, la misurazione effettuate ai sensi del DPCM 14/11/1997 dello stabilimento; le registrazioni devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Organi preposti al controllo per almeno 5 anni;
- si sottolinea che sul lato SUD-EST lo stabilimento confina con una zona residenziale di civili abitazioni che sono da considerarsi quali recettori sensibili dal punto di vista dell'emissione di rumore, per cui è necessaria l'applicazione di quanto previsto al punto 6 dell'articolo 4 del Decreto 11.12.1996 "applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" che cita "per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in comuni che abbiano già adottato la classificazione in zone del proprio territorio, il tempo di sei mesi per la presentazione del piano di risanamento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- l'impianto deve rispettare i limiti previsti dalla normativa di settore. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998. Devono essere rispettate le disposizioni circa la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Provincia, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici sul perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPAS, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali, se applicabili.
- sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno della valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia, al Comune e all'ARPAS.
- tutte le macchine devono essere messe a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento dei rumori. Le misure di protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione al rumore durante il lavoro devono essere adottate in conformità del titolo VIII, capo II, D. Lgs. 81/08. Le macchine che superano i limiti previsti dalle norme devono essere insonorizzate.
- le misure devono essere ripetute almeno una volta ogni due anni, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.
- in tutti i casi, le misure devono essere ripetute con la seguente cadenza temporale:
 - una volta ogni 2 anni presso le postazioni di misura al perimetro dello stabilimento;
 - almeno una volta ogni tre anni presso i ricettori;
 - in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA.

- Entro 60 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione va sviluppato un programma di rilevamento acustico, da riportare nel Piano di Monitoraggio e Controllo, in cui devono essere indicati: postazione di misura, rumore differenziale, frequenza, unità di misura, modalità di registrazione e trasmissione. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 6 anni, a disposizione degli Organi di controllo, e dovranno essere parte integrante del report di autocontrollo che il gestore è tenuto ad inviare annualmente all'ARPAS.

5) SUOLO

Le potenziali fonti di inquinamento del suolo, all'interno dell'Unità Produttiva, sono rappresentate dai serbatoi interrati, dai serbatoi e depositi fuori terra utilizzati per lo stoccaggio di combustibili e sostanze liquide impiegate sia nel processo produttivo che nelle attività di supporto, sia nella manutenzione dei mezzi e degli impianti.

Serbatoi presenti nel complesso di IPPC:

SERBATOI INTERRATI				
sigla	Sostanza	Capacità	Stato di esercizio	Sistema di protezione
S1	Gasolio	20 m ³	In uso
S2	Gasolio	20 m ³	In uso
S3	Gasolio	10 m ³	In uso
SERBATOI FUORI TERRA				
S4	Olio Combustibile Denso O.C.D. a BTZ	400 m ³	In uso	vasca di contenimento
S5	Olio Combustibile Denso O.C.D. a BTZ	40m ³	In uso	vasca di contenimento
S6	Olio Combustibile Denso O.C.D. a BTZ	40 m ³	In uso	vasca di contenimento

Il gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

- per i serbatoi interrati a parete singola, il gestore deve procedere ad effettuare mensilmente le correlazioni tra i quantitativi effettivamente consumati e i volumi approvvigionati. Qualora da tale verifica risultasse un ammanco di prodotto, deve procedere all'esecuzione immediata di prove di tenuta sul serbatoio corrispondente. I risultati delle prove di tenuta devono essere trasmessi alla Provincia e all'ARPAS;
- sui serbatoi interrati a parete singola, il gestore dovrà procedere all'esecuzione di prove di tenuta con cadenza biennale. I risultati delle prove di tenuta devono essere trasmessi alla Provincia e all'ARPAS;
- i serbatoi interrati o parzialmente interrati, sprovvisti di un sistema di contenimento secondario (p. es. doppia camicia con sistema di rilevazione delle perdite) dovranno essere sostituiti da serbatoi fuori terra, apposito cronoprogramma operativo dovrà essere predisposto per pianificarne la realizzazione;
- le tubazioni dovranno essere realizzate preferibilmente fuori terra; quelle interrate per necessità dovranno essere contenute all'interno di idonee condotte ispezionabili;
- sui serbatoi fuori terra, l'azienda deve effettuare ogni 4 anni la misura dello spessore del tetto e del fasciame laterale per valutare la presenza di fenomeni di corrosione significativi;
- sui serbatoi interrati a doppia parete, la ditta deve provvedere annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento e il rilevamento delle perdite. Di tale verifica deve essere tenuta registrazione;
- il gestore deve verificare eventuali contaminazioni del suolo e sottosuolo, con maggiore attenzione alle zone dei serbatoi interrati, entro il 2010;
- per il controllo di qualità delle acque sotterranee, deve essere effettuata, almeno una volta all'anno, una campagna di campionamento presso il pozzo aziendale utilizzato per l'approvvigionamento idrico, con le relative determinazioni analitiche. Copia del certificato analitico deve essere trasmesso all'ARPAS ed alla Provincia.

6) RIFIUTI

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

TIPO DOCUMENTO: Provvedimento Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.: AIA 06/2010

I rifiuti prodotti relativamente all'anno 2006 sono stati:

100Descrizione	CER	Quantità annua	Superficie	Capacità di stoccaggio	Caratteristiche aree stoccaggio
Scarti di laterizi	101208	508 t	m ² 1.600	5.000 m ³	Area scoperta terra battuta
Oli esausti	130205	380 kg	10 m ²	1.000 kg	Area coperta serbatoio
Batterie al piombo	160601	360 kg	2 m ²	300 kg	Area coperta Contenitore
Ferro e Acciaio	170405	23.6 t	20 m ²	10.000 kg	Area scoperta vasca in calcestruzzo
Vari	45 m ²	45 m ³	Area scoperta vasca in calcestruzzo

Entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente atto dovrà essere prodotta una cartografia dove siano riportate le aree adibite al deposito dei rifiuti specificando le tipologie dei rifiuti presenti e descrivendo le caratteristiche dell'area;

- la gestione dei rifiuti prodotti, deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite sia dall'art. 182 gestione rifiuti che dall'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs n. 152/2006 in regime di "deposito temporaneo" e dovrà avvenire secondo modalità che consentano la perfetta separazione tra le varie tipologie, con particolare riferimento alla miscelazione dei rifiuti speciali non pericolosi con rifiuti speciali pericolosi;
- Il deposito temporaneo dovrà avvenire esclusivamente al riparo dal dilavamento meteorico per quelle tipologie che possono rilasciare sostanze inquinanti e comunque all'interno di contenitori a tenuta. Per le rimanenti tipologie dovranno comunque essere adottate le cautele del caso onde impedire la contaminazione dell'ambiente;
- le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicante il codice CER del rifiuto presente in deposito che deve corrispondere a quanto effettivamente depositato, in modo tale da facilitare le operazioni di controllo;
- i rifiuti prodotti per i quali non è consentito il recupero all'interno del ciclo di produzione devono essere avviati a recupero e/o smaltimento, presso soggetto autorizzato;
- per la messa in riserva, presso lo stabilimento, dei rifiuti speciali non pericolosi devono essere rispettate le norme tecniche generali previste dal D.M. 5/02/1998, come modificato dal D.M. 5/04/2006 n. 186;
- Il gestore dovrà accertarsi che i terzi ai quali verranno affidati i rifiuti prodotti dall'attività lavorativa, per le varie fasi di gestione (trasporto – smaltimento – recupero), siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/06 parte IV e s.m.i.;
- Dovranno essere sempre presenti presso lo stabilimento i registri di carico/scarico che andranno tenuti secondo le modalità previste dal D. Lgs. 152/06 parte IV e s.m.i. compresi i MUD annuali. Dovranno essere altresì conservate presso lo stabilimento le copie dei formulari d'identificazione dei rifiuti;
- le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse;
- devono essere previsti idonei sistemi per prevenire fenomeni di autocombustione e formazione di miscele esplosive;
- il gestore ha obbligo di tenuta del registro di scarico e scarico e di comunicazione annuale di cui agli articoli 190 e 189 del D.Lgs 152 del 2006.
- al fine di garantire un'elevata protezione dall'inquinamento delle matrici ambientali è necessario effettuare un rigoroso controllo dei rifiuti in ingresso. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità e la rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa vigente.

Per quanto concerne l'attività di messa in riserva e recupero e/o smaltimento degli scarti di laterizi CER 101208, per una quantità di circa 508 t/anno, il gestore dichiara che il materiale viene riutilizzato prevalentemente per uso interno e in parte è destinato alla vendita.

Uso interno:

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

TIPO DOCUMENTO : Provvedimento Dirigenziale

VER. : AUTORIZZAZIONE N. : AIA 06/2010

PAG.11 DI 19

- Ripristino strade interne delle cave di proprietà;
- Ripristino strade interne dello stabilimento, piazzali di stoccaggio e fasce di tagliafuoco;
- Riutilizzo nel ciclo produttivo come dimagrante della miscela al posto della sabbia.

Vendita:

- Macinato come fondo per campi da tennis;
- Formazione di malte da restauro.

Perché tale materiale possa essere considerato "sottoprodotto", ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. p del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si devono soddisfare e rispettare i seguenti requisiti e condizioni:

1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5. abbiano un valore economico di mercato.

In alternativa il gestore deve presentare un piano di recupero indicando la modalità di trattamento di tale rifiuto, come previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Tale materiale deve essere sottoposto a caratterizzazione chimica e test di cessione, così come previsto dal DM del 5 febbraio 1998, così come integrato e modificato dal DM n. 186 del 5 aprile 2006.

Il recupero previsto nella fattispecie consiste sia nella vendita a terzi sia nell'utilizzo da parte della Fornaci Scanu S.p.A.,

Per la vendita a terzi la Società Fornaci Scanu dopo aver inserito il materiale nei propri listini, con la denominazione di "Macinato di Laterizio", attribuendogli un opportuno valore di mercato, stipulerà apposito contratto con l'utilizzatore, attestante l'impegno all'impiego del materiale, e fornirà il materiale con documento di accompagnamento e relativa fattura di vendita.

7) ADEGUAMENTO ALLE MTD

Per l'individuazione delle BAT relative agli impianti IPPC 3.5 "Fabbricazione prodotti ceramici mediante cottura in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³" si fa riferimento alle linee guida per l'identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili allegate al Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 e pubblicate nel Supplemento ordinario. n.127 della Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.07.

In merito alle tempistiche di adeguamento alle MTD Il gestore deve provvedere a quanto di seguito elencato:

- si rende necessario entro il 2010, predisporre un corso di formazione del personale per una corretta gestione ambientale dell'impianto. Si indica almeno 1 incontro annuale, per cui si deve tenere apposito registro delle presenze e degli argomenti trattati. Per gli anni successivi deve essere predisposto, entro il 31 gennaio, il programma di formazione del personale (legato in particolare alla corretta gestione ambientale dell'impianto) da effettuarsi nell'anno in corso. Il programma e l'avvenuta esecuzione degli incontri devono essere riportati su apposito registro, da conservarsi in azienda per almeno 5 anni;
- periodicamente devono essere effettuati controlli e verifiche di efficienza del sistema di abbattimento polveri in fase di macinazione e la regolazione dei bruciatori, per cui si deve predisporre un registro al fine di registrare tali operazioni;

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

TIPO DOCUMENTO: Provvedimento Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.: AIA 06/2010



- dovranno essere installati entro giugno 2011, per il risparmio energetico in fase di cottura e di essiccazione, i sistemi per il controllo automatico (p.es. sistema PLC- PLC/PC);
- nel caso in cui i gas combustibili abbiano contatto diretto con i materiali durante la fase di essiccazione, il gestore deve prevedere entro giugno 2011 i sistemi di abbattimento polveri, e il riferimento al tenore l'ossigeno nell'effluente gassoso dei cammini con le sigle E4 e E5 (fase di essiccazione). pari al 17%.

8) GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il gestore deve mantenere aggiornate ed efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza) e garantire la messa in atto di adeguati rimedi per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi ed il relativo piano di sicurezza, anche ai sensi del D.Lgs. 81/08, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

Deve essere predisposto, annualmente, il programma di formazione del personale. Il programma e l'avvenuta esecuzione degli incontri devono essere riportati su apposito registro, da conservare in impianto per almeno 6 anni.

9) ALTRE PRESCRIZIONI

Devono essere riportate, su apposito registro, oltre ai controlli e alle verifiche dell'efficienza dei filtri a tessuto e le regolazioni dei bruciatori, tutte le operazioni di arresto ed avvio del forno e dell'essiccatore, indicando il giorno e l'ora di arresto/avvio. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo, per almeno 5 anni;

Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata a: Provincia, Regione Sardegna, Comune di Guspini e ARPAS, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 59/2005, quale modifica sostanziale come riportato nella Circolare n. 1 del Comitato di Coordinamento IPPC Regione Sardegna, settembre 2009.

Tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione che devono essere riportati su apposito registro;

I rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;

Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto;

Il gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;

Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;

Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;

Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs n. 152/2006; in particolare provvedendo a:

- una buona pulizia generale dell'impianto;
- la protezione antiventata dei cumuli di materiale stoccati all'aperto;
- la nebulizzazione di acqua e sostanze chimiche idonee;

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

TIPO DOCUMENTO : Provvedimento Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.:

AIA 06/2010

- la pavimentazione, lavaggio e pulizia delle strade;
- minimizzare già alla fonte ogni possibile inquinamento (trasporti chiusi, convogliamento pneumatico..);
- eliminare le fonti di polverosità secondarie.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Il gestore dovrà verificare periodicamente lo stato di conservazione delle coperture in eternit presenti nello stabilimento (una volta ogni 2 anni);

A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

10) SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano, devono far parte di un apposito sistema di gestione ambientale al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. E' opportuno attivare le procedure per l'adozione di sistemi di gestione ambientale certificati quali ISO 14001 o EMAS.

In generale, il sistema di gestione ambientale dovrà contenere le seguenti componenti:

- definizione di una Politica Ambientale;
- pianificazione e fissazione di obiettivi;
- Programma di Gestione;
- Programma di Sorveglianza e Controllo;
- preparazione del Rapporto Ambientale;
- convalida del Sistema di Gestione Ambientale;
- procedure di dismissione;
- sviluppo di tecnologie pulite.

Il sistema di gestione ambientale deve prevedere adeguate procedure di servizio includenti anche la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la salute, la sicurezza ed i rischi ambientali, ed il loro addestramento.

In particolare, il sistema di gestione ambientale dovrà contenere un piano di gestione operativa che individui le modalità e le procedure necessarie a garantire un elevato grado di protezione sia dell'ambiente che degli operatori presenti sull'impianto.

11) COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA

È necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda:

- la diffusione periodica di rapporti ambientali;
- la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;
- la distribuzione di materiale informativo;
- l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;
- la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.

ART. 5 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il gestore dovrà ripresentare, entro il 31.12.2010, alla Provincia e all'ARPAS il Piano di Monitoraggio e Controllo, per la cui redazione è necessario fare riferimento sia al documento "IPPC - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento - Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo" (Febbraio 2007)", redatto a cura dell'APAT e da utilizzare come format, sia alle "Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio", inserite nel Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I

del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372". I contenuti del documento APAT non devono intendersi esaustivi, ma vanno implementati in base alle peculiarità dell'impianto; tutte le tabelle devono essere adeguatamente compilate.

Sino alla data del 31.12.2010 sarà utilizzato il PMC presentato dalla società Fornaci Scanu S.p.A. nella documentazione allegata alla domanda di rilascio di AIA.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve individuare in particolare modo:

- i parametri significativi oggetto di monitoraggio e sorveglianza ambientale dell'attività dell'azienda;
- le frequenze dei monitoraggi;
- i metodi di campionamento e analisi, nonché i riferimenti per la stima dell'incertezza del dato;
- le comunicazioni degli esiti dei controlli e dei monitoraggi all'Autorità competente.
- le procedure gestionali da attuare in conformità alle MTD;
- le azioni da mettere in atto secondo le elaborazioni scaturite dall'applicazione del Bref Comunitario "Reference Document on the General Principles of Monitoring – July 2003" e delle "Linee guida recanti criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili – Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio", contenute nell'Allegato II del Decreto 31 Gennaio 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Si riportano di seguito alcune indicazioni in merito al PMC che il Gestore dovrà predisporre, con riferimento al format del documento APAT Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo.

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

Obbligo di Esecuzione del piano

Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda le metodiche analitiche, si rammenta che in generale devono essere utilizzati metodi di misura riportati e/o emessi da enti di normazione. Per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati internazionalmente accettati. A tale scopo si faccia riferimento alle metodiche previste nel DM 31 gennaio 2005 (Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili). Resta inteso che deve essere presa sempre la versione più aggiornata di tali metodi. Qualora vengano utilizzati metodi interni, alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali, questi vanno preventivamente concordati con la Provincia e con l'ARPAS.

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

Emendamenti al piano

Tutte le variazioni proposte in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla Provincia e ad ARPAS: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio.

Assessorato Ambiente


autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

TIPO DOCUMENTO : Provvedimento Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.: AIA 06/2010

PAG. 15 DI 19



La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio:

- a) scarichi
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- c) punti di emissioni sonori nel sito
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Attività a carico del gestore

Il proponente è tenuto a comunicare ad ARPAS l'inizio delle attività di autocontrollo con un anticipo di 30 giorni, al fine di un'eventuale partecipazione di ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali attività. Il proponente è inoltre tenuto a definire con ARPAS un Protocollo che consenta di determinare congiuntamente le procedure per la fase di monitoraggio.

Attività a carico dell'Ente di controllo

L'impegno in capo ad ARPAS relativamente alle attività di controllo programmato è così quantificato:

- n. 1 controllo annuale della reportistica prodotta dal gestore su tutte le matrici ambientali;
- n. 2 visite in impianto comprensive di eventuali campionamenti (da quantificare per ogni matrice) nel corso di validità dell'AIA.

ARPAS si riserva, in fase di validazione del PMC ripresentato dal gestore, di quantificare nel dettaglio i campionamenti da effettuare nel corso dei controlli programmati.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal PMC, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il PMC è parte integrante, ARPAS svolge le seguenti attività:

Tabella D3 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte (analisi dati autocontrollo, indicatori ecc.)	5
Visita di controllo in esercizio	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Tutte (verifica registri, formazione, ecc.)	2 nell'arco di validità dell'AIA
Emissioni in atmosfera camino			
Campionamenti	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Analisi matrici solide: rifiuti recuperati (materie prime)	2 nell'arco di validità dell'AIA
		Analisi acque dei pozzi, acque di scarico, acque di prima pioggia	

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Modalità di conservazione dei dati

La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (KP95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.

Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale, in modo da permettere l'elaborazione dei dati, e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all'ARPAS e dovrà risultare completa di tutte le informazioni sui risultati del programma di sorveglianza e controllo.

Il report annuale deve anche comprendere una relazione circa la conformità alle prescrizioni previste nell'atto autorizzativo.

ART. 6 DURATA

La presente autorizzazione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa Amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 7 RIESAME

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 59/05, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora:

1. L'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
2. Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
3. La sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
4. Nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

A tale riguardo si prescrive che il gestore presenti entro i tempi fissati dalla stessa richiesta, ai sensi dell'art. 5 comma 13 del D. Lgs. 59/05, la documentazione necessaria a procedere al riesame.

La Provincia si riserva, qualora norme o particolari eventi lo richiedano, di integrare, modificare o sospendere il presente provvedimento.

ART. 8 MODIFICA DELL'IMPIANTO O VARIAZIONE DEL GESTORE

Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05.

Nel caso di modifiche progettate che risultino sostanziali, il gestore dell'impianto dovrà inviare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 e 2.

ART. 9 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere alla Provincia la comunicazione di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.

Il gestore dovrà inoltre inviare alla Provincia e al Comune di Guspini i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al precedente art.4.

Il gestore è altresì tenuto a trasmettere alla Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente

provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 59/05 e dall'art. 5 del regolamento CEE 166/2006.

ART. 10 ONERI DI CONTROLLO

Il gestore dell'impianto, è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24.04.2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/05 e versata sul seguente c/c: Tesoreria della Banca Nazionale del Lavoro – Filiale Largo Carlo Felice (CA), codice IBAN: IT 65 0 0100 5048 0000 0000 205620. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di Monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso. Il mancato pagamento della tariffa dovuta determinerà l'applicazione delle misure di cui all'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e il pagamento della sanzione di cui all'art. 16 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005.

ART.11 ALTRI OBBLIGHI

Si prescrive, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 che il richiedente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Si prescrive, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 che il richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente informi tempestivamente la Provincia e l'ARPAS dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

Ai sensi dell'art. 5 comma 15 e dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 59/2005 copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 12 RIESAME

L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione e dall'ARPAS.

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e in particolare caso di:

- Omissione della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/05;
- Mancata trasmissione dei dati ambientali;
- Mancato pagamento delle tariffe sui controlli;

si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 59/05 e secondo la gravità delle infrazioni:

- Alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- Alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- Alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 59/05.

ART. 13 RICORSO

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ART. 14 ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

La presente Determinazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/05, non esime la società Fornaci Scanu dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri enti.

ART. 15 DATI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Al sensi degli art. 5, comma 15 e dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 59/05, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia, nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Sanluri, via Paganini, 22.

ART. 16 ALTRE SPECIFICHE

Il Soggetto Gestore, nel corso delle operazioni autorizzate dal presente atto, è comunque tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti anche in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

Il Gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche progettuali dell'impianto, come definite dall'art. 2 c. 1 lettera m del D.lgs 59/2005 nonché variazioni di titolarità della gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 10 c. 4 dello stesso decreto legislativo.

Si precisa, ottemperando a quanto prescritto dall'art. 5 c.3 della Legge 241/1990. che:

- a. l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente Provvedimento amministrativo è il Servizio Gestione Rifiuti Sanzioni e Bonifiche – Controllo e Vigilanza Ambientale dell'Assessorato all'Ambiente, con sede in Via Paganini 22 – 09025 Sanluri;
- b. è stata assegnata al Dott. Carlo Garau la responsabilità del procedimento di cui all'oggetto;
- c. copia del presente atto e degli atti relativi al procedimento restano disponibili in visione presso Servizio Gestione Rifiuti Sanzioni e Bonifiche – Controllo e Vigilanza Ambientale dell'Assessorato all'Ambiente – Ufficio AIA e IPPC in via Paganini 22 – 09025 Sanluri.

Sanluri, 27 maggio 2010

H.R.U.P.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Carlo Garau

Il Dirigente
Ing Pierandrea Bandinu

Redatto da
Dr Sandro Ziantoni

Assessorato Ambiente

autorizzazione integrata ambientale Fornaci Scanu S.p.A.

TIPO DOCUMENTO : Provvedimento Dirigenziale

VER.:

AUTORIZZAZIONE N.:

AIA 06/2010